PIANO DI AZIONE SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE PER GLI ANNI 2024-2026 TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'AMMINISTRAZIONE DI STATO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e l'Amministrazione di Stato per la Regolamentazione del Mercato della Repubblica Popolare Cinese (da qui in avanti indicati come "le Parti");

in considerazione del Memorandum di Intesa tra la Repubblica Italiana e l'Amministrazione di Stato per la Regolamentazione del Mercato della Repubblica Popolare Cinese parti firmato a Chengdu il 25 settembre 2018, (da qui in avanti "il Memorandum"

hanno raggiunto la seguente intesa:

ARTICOLO 1
(AREE PRIORITARIE DELLA COLLABORAZIONE)

Le Parti coopereranno nelle seguenti aree prioritarie:

a. organizzazione di seminari sulle misure di controllo ufficiale applicate agli stabilimenti di produzione di alimenti importati, stabilendo un quadro di controllo ufficiale e pianificando politiche sulla base della valutazione dei rischi, richiami, ispezioni e procedure di audit ecc;

b. scambio di esperienze e personale tra istituzioni tecnico-scientifiche e servizi di controllo ufficiali a livello centrale e territoriale, nonché condivisione di attività di ricerca;

c. scambio di esperienze nella lotta contro le frodi alimentari, inclusi adulterazione, contraffazione, aggiunte illegali e altre attività illegali, nonché notifiche su nuovi tipi di additivi illegali.

ARTICOLO 2
(FORME DI COLLABORAZIONE)

Le forme di collaborazione tra le Parti includeranno:

a. pianificazione annuale un seminario da tenersi in Italia e uno da tenersi in Cina. Gli argomenti dei seminari saranno decisi dalle Parti attraverso i rispettivi punti di contatto di cui all'Articolo 4 di questo Piano di Azione. Ulteriori seminari, incontri accademici o attività formative potranno essere organizzati in base alle esigenze delle Parti;

b. scambio di visite di studio alle catene di produzione italiane e cinesi da parte di esperti identificati dalle Parti;

c. promozione di contatti diretti e collaborazione tra istituti di ricerca e università italiani e cinesi;

d. partenariato pubblico-privato sino-italiano in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili in Italia e in Cina.

ARTICOLO 3
(STRUMENTI DI ATTUAZIONE)

1. Questo Piano di Azione sarà attuato in conformità con la legislazione italiana e cinese, nonché con il diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

2. Le Parti coopereranno sulla base dei principi di uguaglianza, beneficio reciproco, condivisione dei risultati e protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Qualsiasi attività di regolamentazione della sicurezza alimentare sarà condotta nel rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese ospitante, relativi all'esercizio delle professioni.

4. Questo Piano di Azione non costituisce un accordo internazionale che possa dar luogo a diritti e obblighi ai sensi del diritto internazionale. Nessuna

disposizione di questo Piano di Azione deve essere intesa e attuata come un obbligo o un impegno giuridico delle Parti.

ARTICOLO 4
(PUNTI DI CONTATTO)

1. Per le finalità di questo Piano di Azione, le Parti identificano i seguenti punti di contatto:

   a. Per la Parte italiana: la Direzione Generale per l'Igiene, la Sicurezza Alimentare la Nutrizione del Ministero della Salute della Repubblica Italiana.

   b. Per la Parte cinese: l'Amministrazione Statale per la Regolamentazione del Mercato della Repubblica Popolare Cinese, Dipartimento della Sicurezza Alimentare, Campionamento e Monitoraggio.

2. Le Parti comunicheranno l'una all'altra i dettagli di contatto dei rispettivi punti di contatto identificati al paragrafo 1 di questo Articolo attraverso uno scambio di Note Verbali.

ARTICOLO 5
(FINANZIAMENTO)

1. Le attività di cooperazione definite in questo Piano di Azione saranno implementate e coordinate dalle Parti secondo la disponibilità ordinaria dei loro bilanci esistenti, senza alcun costo aggiuntivo per i bilanci statali della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese. Per quanto riguarda le spese di viaggio degli esperti, la Parte inviante sosterrà il costo dei biglietti di andata e ritorno.
2. Le Parti si consulteranno reciprocamente sulla ricerca congiunta di fonti finanziamento, secondo il Memorandum, al fine di attuare progetti pilota congiunti, centri di collaborazione sino-italiani, ricerca congiunta e formazione del personale.

ARTICOLO 6
(DISPOSIZIONI FINALI)

1. Questo Piano di Azione entra in vigore alla data di firma, rimarrà valido per un periodo di tre (3) anni e può essere rinnovato per mutuo consenso delle Parti.
2. Le Parti possono modificare questo Piano di Azione per iscritto con mutuo consenso.
3. Per l'attuazione di questo Piano di Azione, le Parti possono concludere accordi operativi specifici.
4. Qualsiasi differenza nell'interpretazione e/o attuazione di questo Piano di Azione sarà risolta in modo amichevole mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Firmato a Pechino il 26 luglio 2024 in due copie originali in italiano, cinese e inglese, ciascuna delle quali egualmente autentica. In caso di divergenze nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Ministero della Salute della Repubblica Italiana	Per l'Amministrazione di Stato per la Regolamentazione del Mercato della Repubblica Popolare Cinese, Dipartimento per la sicurezza alimentare Campionamento e monitoraggio
Massimo Ambrosetti	Luo Wen